

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 gennaio 1998

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla *Serie generale*, pubblica quattro *Serie speciali*, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a *Serie speciale*: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a *Serie speciale*: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a *Serie speciale*: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a *Serie speciale*: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 25 settembre 1997, n. 475.

Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali Pag. 4

Ministero degli affari esteri

DECRETO 26 novembre 1997.

Autorizzazione all'associazione «Il Conventino», in Bergamo, allo svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Polonia Pag. 6

Ministero della sanità

DECRETO 28 ottobre 1997.

Modificazione agli allegati II, parte A, punto 6 (residui), III, parte A, punto 7.2 (dati sull'esposizione) e III, parte A, punto 8 (residui) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione europea 96/68/CE Pag. 6

DECRETO 9 gennaio 1998.

Proroga della commercializzazione della specialità medicinale Rastinon, in confezione da 40 compresse 500 mg, di cui è titolare la ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. Pag. 11

Ministero del tesoro

DECRETO 28 novembre 1997.

Trasferimento di debiti dalla soppressa opera pia Regina Margherita di Roma all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione Pag. 11

DECRETO 16 dicembre 1997.

Trasferimento di credito dal soppresso Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione Pag. 12

DECRETO 16 dicembre 1997.

Trasferimento di debiti per complessive L. 76.000.000 dal soppresso Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione Pag. 12

Ministero delle finanze

DECRETO 16 dicembre 1997.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata Bingo Pag. 13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 1° dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Andromeda a r.l.», in Foggia Pag. 14

DECRETO 1° dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Daunia Domus a r.l.», in Foggia Pag. 15

DECRETO 2 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Gladiolo a r.l.», in Margherita di Savoia Pag. 15

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Fenice a r.l.», in Trinitapoli Pag. 15

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Garganica a r.l.», in Manfredonia Pag. 16

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fauna Garganica a r.l.», in Vico del Gargano Pag. 16

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pulitori Santa Maria di Lucera a r.l.», in Lucera Pag. 17

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «San Leone a r.l.», in Ortona Pag. 17

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.F. a r.l.», in San Giovanni Rotondo Pag. 18

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Daunia internazionale a r.l.», in Stornara Pag. 18

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Serra Sud a r.l.», in Castelluccio dei Sauri Pag. 18

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Spes a r.l.», in S. Giovanni Rotondo Pag. 19

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova speranza a r.l.», in Monteleone di Puglia Pag. 19

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola del sole - Servizi collettivi a r.l.», in Stornara Pag. 20

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Speranza giovanile a r.l.», in Carpino Pag. 20

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progargano a r.l.», in Vico del Gargano Pag. 21

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ge.Tur a r.l.», in Zapponea Pag. 21

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 12 dicembre 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 50° anniversario dell'esodo delle popolazioni dalla Dalmazia, Fiume e Istria, nel valore di L. 800 Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERAZIONE 17 dicembre 1997.

Approvazione del bilancio di previsione 1998 Pag. 22

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero della sanità:**

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse) Pag. 39

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano Pag. 41

Modificazioni alle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano Pag. 44

Ministero dell'interno:

Erezione in ente morale della «Fondazione Virginio e Maria», in Triuggio Pag. 45

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», in Milano Pag. 45

Modificazioni allo statuto della fondazione «Piera, Pietro e Giovanni Ferrero», in Alba Pag. 45

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 9 gennaio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 45

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Fiuggi . Pag. 45

Banca d'Italia:

Nomina dei commissari liquidatori e dei componenti il comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, in Catania . Pag. 46

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, in Catania, in liquidazione coatta amministrativa. Pag. 46

Università di Bari:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento ... Pag. 46

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 18 dicembre 1997 concernente: «Emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro al portatore a novantuno giorni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 1997) Pag. 46

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 18 dicembre 1997 concernente: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni (seconda tranche), centottantadue giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche), relativi all'emissione del 15 dicembre 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 1997) Pag. 47

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

DELIBERAZIONE 26 novembre 1997.

Adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate.

97A10389

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 1997, n. 475.

Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale;

Visto l'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;

Considerati i dati relativi all'anno 1994, in possesso del Ministero dell'interno, concernenti le spese di funzionamento e le spese di investimento degli enti locali, nonché le correlate medie pro-capite;

Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 30 giugno 1997;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è

pari all'importo indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento, con riferimento al tipo di ente ed alla fascia demografica. L'importo risultante dalla tabella è maggiorato:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimento pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente regolamento.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro.

Art. 2.

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 1997

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 326

TABELLA A

Comuni:

a)	comuni con meno di 500 abitanti	L.	3.500.000
b)	comuni da 500 a 999 abitanti	»	4.500.000
c)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	»	6.000.000
d)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	»	8.500.000
e)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	»	10.000.000
f)	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	»	11.000.000
g)	comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	»	14.000.000
h)	comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	»	17.000.000
i)	comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	»	20.000.000
l)	comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	»	23.000.000
m)	comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	»	26.000.000
n)	comuni da 500.000 abitanti ed oltre	»	30.000.000

Province:

a)	province sino a 400.000 abitanti	L.	26.000.000
b)	province con oltre 400.000 abitanti	»	30.000.000

TABELLA B

SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN LIRE

Comuni:

a)	comuni con meno di 500 abitanti	L.	1.279.000
b)	comuni da 500 a 999 abitanti	»	1.052.000
c)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	»	902.000
d)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	»	862.000
e)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	»	861.000
f)	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	»	872.000
g)	comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	»	937.000
h)	comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	»	1.013.000
i)	comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	»	1.137.000
l)	comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	»	1.356.000
m)	comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	»	1.644.000
n)	comuni da 500.000 abitanti ed oltre	»	1.976.000

Province:

a)	province sino a 400.000 abitanti	L.	180.000
b)	province con oltre 400.000 abitanti	»	129.000

TABELLA C

SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE

Comuni:

a)	comuni con meno di 500 abitanti	L.	1.682.000
b)	comuni da 500 a 999 abitanti	»	1.019.000
c)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	»	793.000
d)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	»	659.000
e)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	»	598.000
f)	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	»	387.000
g)	comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	»	357.000
h)	comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	»	307.000
i)	comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	»	343.000
l)	comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	»	367.000
m)	comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	»	364.000
n)	comuni da 500.000 abitanti ed oltre	»	711.000

Province:

a)	province sino a 400.000 abitanti	L.	55.000
b)	province con oltre 400.000 abitanti	»	39.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente:

«Art. 107 (Compenso dei revisori). — 1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale».

— Il testo dell'art. 110 del citato D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«Art. 110 (Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente). — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 3.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

2. Per le disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni e le province la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunità montane.

3. Per le comunità montane ed i comuni di nuova istituzione viene utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

98G0001

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 26 novembre 1997.

Autorizzazione all'associazione «Il Conventino», in Bergamo, allo svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Polonia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione dei minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale del 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1387 del 23 ottobre 1960 di erezione della personalità giuridica della Fondazione denominata «Patronato di San Vincenzo», con sede in Bergamo, nell'ambito della quale l'associazione denominata «Il Conventino» si è costituita ed opera;

Vista la richiesta della suddetta associazione «Il Conventino» volta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione ex art. 38 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri per la Polonia;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

L'associazione «Il Conventino», con sede in Bergamo, è autorizzata allo svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale del 28 giugno 1985 citato in premessa, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Polonia.

Del presente decreto verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 novembre 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

98A0068

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 ottobre 1997.

Modificazione agli allegati II, parte A, punto 6 (residui), III, parte A, punto 7.2 (dati sull'esposizione) e III, parte A, punto 8 (residui) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione europea 96/68/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Tenuto conto della direttiva 96/68/CE della Commissione del 21 ottobre 1996 che modifica gli allegati II, parte A, punto 6, e III, parte A, punto 7.2 e 8, della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie degli allegati II e III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

1. L'allegato II, parte A, punto 6, relativo a residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. Nell'allegato III, parte A, punto 7.2, relativo ai dati sull'esposizione, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è inserito, senza numerazione, prima del punto 7.2.1, il testo riportato in allegato 2 del presente decreto.

3. L'allegato III, parte A, punto 8, relativo a residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è sostituito dall'allegato 3 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 56

ALLEGATO I

6. RESIDUI IN O SU PRODOTTI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER GLI ANIMALI.

Introduzione.

(i) Le informazioni fornite, insieme con quelle precisate per uno o più preparati contenenti la sostanza attiva, devono essere tali da consentire una valutazione dei rischi per l'uomo derivanti dai residui della sostanza attiva e dai relativi metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione rimanenti negli alimenti. Inoltre, le informazioni fornite devono essere sufficienti per:

poter decidere se la sostanza attiva possa essere inclusa o meno nell'allegato I;

specificare le opportune condizioni o limitazioni da associare all'eventuale inclusione nell'allegato I.

(ii) Deve essere fornita una descrizione particolareggiata (specifiche) del materiale utilizzato, come indicato al punto 1.11.

(iii) Gli studi devono essere effettuati secondo quanto indicato nella guida disponibile sui metodi di prova regolamentari per i residui di prodotti fitosanitari negli alimenti. (*)

(iv) Se del caso, i dati devono essere analizzati mediante appropriati metodi statistici. Dovranno essere riportati dettagli completi dell'analisi statistica.

(v) Stabilità dei residui durante l'immagazzinamento.

Può risultare necessario svolgere studi di stabilità dei residui durante l'immagazzinamento. A condizione che i campioni vengano congelati, di norma, entro 24 ore dal campionamento e salvo si sappia per altra via che un composto è volatile o labile, tali dati non sono richiesti per campioni prelevati ed analizzati entro trenta giorni dal campionamento (6 mesi, in caso di materiale radiomarcato).

Occorre effettuare studi con sostanze non radiomarcate utilizzando substrati rappresentativi e preferibilmente su campioni di colture trattate o di animali su cui si sono riscontrati residui. In alternativa, se ciò non è possibile, aliquote di campioni di controllo preparati devono venire addizionate di una quantità nota di composto chimico prima dell'immagazzinamento in condizioni di immagazzinamento normali.

Qualora la degradazione dei campioni durante il loro immagazzinamento fosse significativa (superiore al 30%), può essere necessario modificare le condizioni di immagazzinamento oppure non conservarli prima dell'analisi e ripetere gli studi se le condizioni di immagazzinamento sono state insoddisfacenti.

Occorre presentare informazioni dettagliate sulla preparazione del campione e sulle condizioni di immagazzinamento (temperatura e durata) dei campioni e degli estratti. Salvo che i campioni vengano analizzati entro 24 ore dall'estrazione, saranno necessari anche dati sulla stabilità all'immagazzinamento ottenuti su estratti del campione.

6.1. *Metabolismo, distribuzione ed espressione del residuo nelle piante.*

Scopo dei test.

Questi studi vengono eseguiti con l'obiettivo di:

fornire una stima dei residui finali totali nella porzione di interesse delle piante coltivate al momento della raccolta dopo il trattamento proposto;

identificare i componenti principali del residuo finale totale;

indicare la distribuzione dei residui tra le parti di interesse della pianta coltivata;

quantificare i componenti principali del residuo e determinare l'efficienza delle procedure di estrazione per questi componenti;

stabilire la definizione e l'espressione del residuo.

Circostanze di necessità dei test.

Questi studi devono sempre venire eseguiti salvo che si possa comprovare che non rimangono residui sulle piante o sui prodotti vegetali utilizzati come alimenti per l'uomo o per gli animali.

Condizioni sperimentali.

Gli studi sul metabolismo devono comprendere piante o categorie di piante coltivate sulle quali verrebbero utilizzati i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione. Se è prevista un'ampia gamma di utilizzi in differenti categorie di coltivazioni o nella categoria «frutta», gli studi vanno eseguiti su almeno tre coltivazioni a meno che si possa motivare l'improbabilità di un metabolismo differente. Se è previsto l'impiego su varie categorie di coltivazioni gli studi devono essere rappresentativi delle pertinenti categorie. A questo scopo le coltivazioni possono essere suddivise in cinque categorie: radici commestibili, ortaggi a foglie, frutta, leguminose e semi oleosi, cereali. Se sono disponibili studi per coltivazioni appartenenti a tre di queste categorie ed i risultati indicano che la via di degradazione è simile nelle tre categorie, non dovrebbe essere necessario effettuare studi ulteriori, a meno che si possa prevedere un metabolismo differente. Gli studi di metabolismo devono tener conto anche delle differenti proprietà della sostanza attiva e del metodo di applicazione previsto.

Deve essere fornita una valutazione dei risultati dei vari studi, circa il sito e la via di assorbimento (per esempio attraverso le foglie o le radici), nonché circa la distribuzione dei residui nelle varie parti del vegetale al momento del raccolto (con particolare riguardo per le parti commestibili per l'uomo o per gli animali). Se ne la sostanza attiva, né metaboliti importanti vengono assorbiti dalla pianta coltivata, si dovrà fornire una spiegazione. Nella valutazione dei dati sperimentali, possono essere utili informazioni sulla modalità di azione e sulle proprietà chimico-fisiche della sostanza attiva.

6.2. *Metabolismo, distribuzione ed espressione del residuo nel bestiame.*

Scopo dei test.

Questi studi vengono eseguiti con l'obiettivo di:

identificare i componenti principali del residuo finale totale presente in prodotti animali commestibili;

quantificare la velocità di degradazione e di escrezione del residuo totale in certi prodotti (latte e uova) ed escrezioni animali;

indicare la distribuzione dei residui tra i pertinenti prodotti animali commestibili;

quantificare componenti principali del residuo e dimostrare l'efficienza delle procedure di estrazione per questi componenti;

generare dati che permettano di decidere se occorrono gli studi di alimentazione del bestiame di cui al punto 6.4;

stabilire la definizione e l'espressione del residuo.

Circostanze di necessità dei test.

Studi di metabolismo su animali, come ruminanti da latte (per esempio capra o vacca) o galline ovaiole, sono richiesti solo quando l'utilizzo del prodotto fitosanitario può portare a residui significativi negli alimenti per il bestiame ($\geq 0,1$ mg/kg della dieta totale assunta, salvo casi speciali come sostanze attive che tendono ad accumularsi). Se risulta evidente che i percorsi metabolici differiscono in modo significativo nel ratto in confronto ai ruminanti, deve essere condotto uno studio sul maiale, salvo che si preveda che la quantità assunta dai maiali non sia significativa.

6.3. *Sperimentazioni sui residui.*

Scopo dei test.

Questi studi vengono eseguiti con l'obiettivo di:

quantificare i livelli probabili più elevati di residui nelle colture trattate, al momento della raccolta o del prelievo dai magazzini, secondo la buona pratica agricola (BPA) proposta; e

determinare, se del caso, la velocità di riduzione dei depositi di prodotti fitosanitari.

Circostanze di necessità dei test.

Questi studi devono sempre venire eseguiti nel caso in cui il prodotto fitosanitario venga applicato a piante o prodotti vegetali utilizzati come alimenti per l'uomo o per gli animali oppure nel caso in cui tali piante possono assorbire residui dal terreno o da altri substrati, salvo che sia possibile un'estrapolazione da dati adeguati ottenuti su un'altra coltura.

Nel fascicolo di cui all'allegato II si dovranno fornire dati relativi alle sperimentazioni sui residui, per gli usi di prodotti fitosanitari per i quali viene richiesta l'autorizzazione al momento della presentazione di un dossier per l'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I.

(*) Guida in fase di elaborazione.

Condizioni sperimentali.

Le prove controllate devono corrispondere alla BPA critica proposta. Le condizioni sperimentali devono tener conto dei residui massimi che possono ragionevolmente verificarsi (p. es. numero massimo di applicazioni proposte, uso della massima quantità prevista, minimi intervalli di sicurezza prima della raccolta, periodi di sospensione dell'applicazione o periodi di immagazzinamento) ma che rimangono rappresentative delle peggiori condizioni possibili in cui la sostanza attiva potrebbe venire utilizzata.

Occorre produrre e presentare dati sufficienti a conferma che i modelli stabiliti sono validi nelle regioni e nelle condizioni in esse probabili, per le quali è raccomandato l'uso del prodotto.

Nella definizione di un programma di sperimentazioni controllate, si deve normalmente tener conto di fattori come differenze climatiche esistenti tra le aree di produzione, differenze nei metodi di produzione (p. es. usi in campo aperto rispetto all'uso in serra), stagioni di produzione, tipo di formulazione ecc.

In generale, per una serie di condizioni paragonabili, le sperimentazioni devono venire eseguite in almeno due stagioni di coltivazione. Qualsiasi eccezione deve essere motivata in modo esauriente.

È difficile determinare con precisione il numero di prove necessarie senza una valutazione preliminare dei risultati sperimentali. I dati minimi richiesti valgono solo quando si possa stabilire che le aree di produzione sono paragonabili, per esempio per quanto riguarda il clima, i metodi e le stagioni di coltivazione del prodotto, ecc. Supposto che tutte le altre variabili (clima ecc.) siano confrontabili, per le coltivazioni principali sono richieste almeno otto prove rappresentative dell'area di coltivazione proposta. Per le coltivazioni minori, sono normalmente richieste quattro prove rappresentative dell'area di coltivazione proposta.

A motivo del livello di omogeneità intrinsecamente più elevato dei residui risultanti da trattamenti post-raccolta o presenti su coltivazioni protette, saranno accettabili prove eseguite in una sola stagione di coltivazione. Per i trattamenti post-raccolta, in linea di principio sono richieste almeno quattro prove eseguite preferibilmente in diverse località con differenti coltivazioni. Occorre eseguire una serie di prove per ciascun metodo di applicazione e ciascun tipo di immagazzinamento, salvo che si possa identificare con chiarezza la situazione peggiore per quanto riguarda i residui.

Si può ridurre il numero degli studi per periodo vegetativo che occorre svolgere se si può comprovare che i livelli di residui nelle piante e nei prodotti vegetali saranno inferiori al limite di determinazione.

Nel caso che al momento dell'applicazione del prodotto sia presente una parte significativa della coltura consumabile, devono essere presentati dati sulla metà delle sperimentazioni controllate sui residui che mostrino la variazione nel tempo del livello di residui presente (studi di decadimento dei residui), a meno che si possa comprovare che l'applicazione del prodotto fitosanitario non ha alcun effetto sulla coltura consumabile, nelle condizioni d'impiego proposte.

6.4. Studi di alimentazione del bestiame.

Scopo dei test.

Questi studi hanno l'obiettivo di determinare il residuo in prodotti di origine animale derivante da residui contenuti negli alimenti per animali o nelle piante foraggere.

Circostanze di necessità dei test.

Studi di alimentazione sono richiesti solo:

quando nelle piante coltivate o nella parti di pianta (p. es. scarti, scorie) utilizzate per l'alimentazione degli animali si hanno residui significativi ($\geq 0,1$ mg/kg della dieta totale ricevuta, salvo casi speciali, come sostanze attive che si accumulano); e

studi metabolici indicano che in qualsiasi tessuto commestibile dell'animale si possono avere residui significativi (0,01 mg/kg, o superiori al limite di determinazione nel caso questo fosse superiore a 0,01 mg/kg), tenendo conto dei livelli di residui in mangimi potenziali, ottenuti per una dose di base.

Se del caso, occorre presentare studi di alimentazione separati per ruminanti da latte e/o pollame da cova. Se dagli studi sul metabolismo presentati conformemente al punto 6.2 risulta che i percorsi metabolici differiscono in modo significativo nel maiale in confronto

ai ruminanti, si deve condurre uno studio sull'alimentazione del maiale, salvo che si preveda che la quantità assunta da quest'ultimo non sia significativa.

Condizioni sperimentali.

In generale, il mangime viene somministrato a tre dosaggi (livello di residui previsto, 3-5 volte e 10 volte il livello di residui previsto). Nel definire la dose di base, si deve compilare una razione di alimentazione teorica.

6.5. Effetti della trasformazione industriale e/o delle preparazioni domestiche.

Circostanze di necessità dei test.

La decisione se sia necessario eseguire studi sulla trasformazione industriale dipenderà:

dall'importanza di un prodotto trasformato nella dieta umana o animale;

dal livello del residuo nella pianta o nel prodotto vegetale da trasformare;

dalle proprietà chimico-fisiche della sostanza attiva o dei relativi metaboliti;

dalla possibilità che si possano ritrovare prodotti di degradazione di rilevanza tossicologica dopo la trasformazione del vegetale o del prodotto vegetale.

Normalmente non sarà necessario effettuare studi sulla trasformazione industriale se nel vegetale o nel prodotto vegetale che verrebbe trasformato non sono presenti residui significativi o determinabili per via analitica, oppure se l'assunzione giornaliera massima teorica totale (TMDI) è inferiore al 10% dell'ADI. Inoltre, questi studi non saranno normalmente neppure necessari per piante o prodotti vegetali che nella maggior parte dei casi vengono consumati crudi, salvo quelli con parti non eduli come limoni, banane, o kiwi, riguardo i quali possono essere necessari dati sulla distribuzione del residuo nella buccia/polpa.

Per «residui significativi» si intendono in generale residui superiori a 0,1 mg/kg. Se il prodotto fitosanitario interessato presenta una tossicità acuta elevata e/o una ADI bassa, si dovrà prendere in considerazione l'eventualità di eseguire studi di trattamento per residui determinabili inferiori a 0,1 mg/kg.

Questi studi non sono normalmente necessari se il processo di trasformazione comporta soltanto semplici operazioni fisiche (come lavaggio, pulitura o pressatura) che non comportano una variazione della temperatura della pianta o del prodotto vegetale.

6.5.1. Effetti sulla natura del residuo.

Scopo dei test.

L'obiettivo di questi studi è di stabilire se da residui contenuti nei prodotti non trasformati possano eventualmente formarsi, durante il trattamento, prodotti di decomposizione o di reazione che possono rendere necessaria una valutazione specifica dei rischi.

Condizioni sperimentali.

Secondo il livello e la natura chimica del residuo contenuto nel prodotto non trasformato, si dovrà esaminare, se del caso, una serie di situazioni rappresentative di idrolisi (che simulino le pertinenti operazioni di trasformazione). Può essere inoltre necessario studiare gli effetti di trasformazioni diverse dall'idrolisi se dalle proprietà della sostanza attiva o dei suoi metaboliti si può dedurre che a seguito di tali trasformazioni si possono ritrovare prodotti di degradazione di rilevanza tossicologica. Gli studi vengono normalmente condotti con una forma radiomarcata della sostanza attiva.

6.5.2. Effetti sui livelli dei residui.

Scopo dei test.

Gli obiettivi principali di questi studi sono:

determinare la distribuzione quantitativa dei residui nei vari prodotti intermedi e finali, e stimare fattori di trasferimento;

permettere una stima più realistica dell'assunzione di residui attraverso la dieta.

Condizioni sperimentali.

Gli studi di processo dovrebbero rappresentare trattamenti domestici e/o processi industriali effettivi.

Nel primo caso, sarà normalmente necessario eseguire solo una serie centrale di «studi di bilancio» rappresentativi dei trattamenti comuni eseguiti sulle piante o sui prodotti vegetali contenenti residui significativi. La scelta di questi processi rappresentativi dovrà essere validamente motivata. La tecnologia da usarsi negli studi di trasformazione deve sempre corrispondere il più strettamente possibile alle effettive condizioni normalmente utilizzate nella pratica. Si dovrà produrre una scheda analitica del bilancio di massa dei residui in tutti i prodotti intermedi e finali. In tale scheda si devono poter individuare le concentrazioni o le riduzioni di residui nei singoli prodotti e determinare i corrispondenti fattori di trasferimento.

Se i prodotti vegetali trasformati hanno una parte importante nella dieta e se gli «studi di bilancio» indicano che può verificarsi un trasferimento significativo di residui nei prodotti trasformati, si devono eseguire tre studi di controllo («follow-up») per determinare la concentrazione dei residui o i fattori di diluizione.

6.6. Residui in colture successive.**Scopo del test.**

Questi studi hanno l'obiettivo di permettere una valutazione di possibili residui in colture successive.

Circostanze di necessità del test.

Se dai dati ottenuti conformemente all'allegato II, punto 7.1 o all'allegato III, punto 9.1, risulta che nel suolo o in materiali vegetali (come paglia o materiale organico) permangono quantità significative di residui (superiori al 10% della sostanza attiva applicata, considerando globalmente la sostanza attiva non modificata ed i suoi pertinenti metaboliti o prodotti di degradazione) sino all'epoca della semina o dell'impianto di eventuali colture successive, quantità che potrebbero comportare livelli di residui superiori al limite di determinazione nelle colture successive al momento del raccolto, dovrà essere esaminata la situazione circa i residui. Questo esame dovrà tener conto anche della natura del residuo nelle colture successive e dovrà contenere almeno una stima teorica del livello di questi residui. Se non si può escludere la probabilità della presenza di residui nelle colture successive, occorre effettuare studi di metabolismo e di distribuzione e, se necessario, seguiti da prove in campo.

Condizioni sperimentali.

Qualora venga effettuata una stima teorica dei residui nelle colture successive, occorre fornire i dettagli completi con relativa motivazione.

Se sono necessari studi sul metabolismo e sulla distribuzione nonché prove in campo, questi devono essere eseguiti su colture rappresentative della normale pratica agricola.

6.7. Livelli massimi di residui proposti (MRL) e definizione di residuo.

I livelli massimi di residui proposti devono essere accompagnati da una motivazione completa includente, se del caso, dettagli completi dell'analisi statistica utilizzata.

Nella valutazione di quali composti debbano essere inclusi nella definizione di residuo, si deve tener conto dell'importanza tossicologica dei composti, delle quantità probabili presenti e della praticità dei metodi analitici proposti per il controllo e la vigilanza successivi alla registrazione.

6.8. Intervalli di sicurezza pre-raccolta proposti per gli usi previsti, o periodi di sospensione dell'applicazione o periodi di immagazzinamento nel caso di utilizzi post-raccolta.

Le proposte devono essere accompagnate da una motivazione completa.

6.9. Stima dell'esposizione potenziale ed effettiva attraverso la dieta ed altre vie.

Si dovrà porre attenzione al calcolo di una previsione realistica dell'assunzione attraverso la dieta. Ciò può venire realizzato per gradi, arrivando a previsioni sempre più realistiche della quantità

assunta. Se del caso, si devono prendere in considerazione anche altre fonti di esposizione, per esempio residui da medicinali o da farmaci per uso veterinario.

6.10. Sintesi e valutazione del comportamento dei residui.

Si dovrà eseguire una sintesi ed una valutazione di tutti i dati presentati in questa sezione secondo le direttive impartite dalle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda il formato di tali sintesi e valutazioni. Vi dovranno figurare una valutazione dettagliata e critica dei dati nel contesto di criteri e disciplinari di valutazione e di decisione pertinenti, con particolare riferimento ai rischi che nascono o possono nascere per l'uomo o gli animali ed alla completezza, qualità ed affidabilità dei dati disponibili.

In particolare deve essere presa in considerazione la significatività tossicologica dei metaboliti in animali diversi dai mammiferi.

Si dovrà elaborare un diagramma schematico del percorso metabolico in piante ed animali con una breve spiegazione della distribuzione e delle trasformazioni chimiche implicate.

ALLEGATO 2

«Nella misurazione dell'esposizione ad un prodotto fitosanitario nell'aria della zona di respirazione di operatori, astanti o lavoratori occorre tener conto dei requisiti dei metodi di misurazione descritti nell'allegato II-bis della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro».

ALLEGATO 3**8. RESIDUI IN O SU PRODOTTI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER GLI ANIMALI.****Introduzione.**

Valgono le disposizioni dell'allegato II, punto 6, introduzione.

8.1. Metabolismo, distribuzione ed espressione del residuo nelle piante o nel bestiame.**Scopo dei test.**

Questi studi vengono effettuati allo scopo di:

fornire una stima dei residui finali totali presenti nella porzione di interesse delle colture al momento del raccolto dopo il trattamento proposto;

quantificare la velocità di degradazione e di escrezione del residuo totale in certi prodotti animali (latte o uova) ed escrezioni;

identificare i principali componenti del residuo terminale totale nelle colture e nei prodotti animali commestibili, rispettivamente;

indicare la distribuzione dei residui tra le parti di interesse delle coltivazioni e tra i prodotti animali commestibili di interesse, rispettivamente;

quantificare i componenti principali del residuo e dimostrare l'efficienza delle procedure di estrazione per questi componenti;

ottenere dati che permettano di decidere se occorre effettuare gli studi di alimentazione del bestiame di cui al punto 8.3;

stabilire la definizione e l'espressione del residuo.

Circostanze di necessità dei test.

Occorre effettuare studi supplementari sul metabolismo soltanto se non è possibile procedere per estrapolazione dai dati ottenuti sulla sostanza attiva conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, punti 6.1 e 6.2. Può essere questo il caso di colture o bestiame per i quali non sono stati presentati dati nell'ambito di una procedura per l'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I o per i quali tali dati non erano necessari per modificare le condizioni di inclusione nell'allegato I oppure se è prevedibile un metabolismo differente.

Condizioni sperimentali.

Valgono le disposizioni di cui all'allegato II, punti 6.1 e 6.2.

8.2. Sperimentazione sui residui.**Scopo dei test.**

Questi studi vengono eseguiti con l'obiettivo di:

quantificare i livelli più elevati di residui nelle colture trattate, al momento della raccolta o del prelievo dai magazzini, secondo la buona pratica agricola (BPA) proposta; e

determinare, se del caso, la velocità di riduzione dei depositi di prodotti fitosanitari.

Circostanze di necessità dei test.

Sperimentazioni supplementari sui residui devono venire eseguite solo nel caso non sia possibile estrapolare queste informazioni da dati ottenuti sulla sostanza attiva secondo quanto richiesto dall'allegato II, punto 6.3. Ciò potrebbe verificarsi per formulazioni speciali, per metodi speciali di applicazione o per coltivazioni per cui non sono stati presentati dati nell'ambito dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, o per cui tali dati non erano necessari per modificare le condizioni della sua inclusione nell'allegato I.

Condizioni sperimentali.

Valgono le stesse disposizioni di cui all'allegato II, punto 6.3.

8.3. Studi di alimentazione del bestiame.**Scopo dei test.**

Questi studi hanno l'obiettivo di determinare il residuo in prodotti di origine animale derivante da residui contenuti negli alimenti per animali o nelle piante foraggere.

Circostanze di necessità dei test.

Studi supplementari di alimentazione allo scopo di valutare i livelli massimi di residui per prodotti di origine animale devono venire eseguiti solo nel caso non sia possibile estrapolare queste informazioni da dati ottenuti sulla sostanza attiva secondo quanto richiesto dall'allegato II, punto 6.4. Questo caso potrebbe verificarsi quando venga richiesta l'autorizzazione per piante da foraggio addizionali con la conseguenza di un aumento dell'assunzione da parte del bestiame di residui per cui non sono stati presentati dati nell'ambito dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, o per cui tali dati non erano necessari per modificare le condizioni della sua inclusione nell'allegato I.

Condizioni sperimentali.

Valgono le stesse disposizioni di cui all'allegato II, punto 6.4.

8.4. Effetti della trasformazione industriale e/o delle preparazioni domestiche.**Scopo dei test.**

Gli obiettivi principali di questi studi sono di:

stabilire se dei prodotti di decomposizione o di reazione possono risultare dai residui nei prodotti grezzi durante il processo di trasformazione, che possono rendere necessaria una valutazione specifica dei rischi;

determinare la distribuzione quantitativa dei residui nei vari prodotti intermedi e finali e stimare i fattori di trasferimento;

permettere una stima più realistica dell'assunzione di residui attraverso la dieta.

Circostanze di necessità dei test.

Studi supplementari devono venire eseguiti solo nel caso non sia possibile estrapolare queste informazioni da dati ottenuti sulla sostanza attiva secondo quanto richiesto all'allegato II, punto 6.5. Questo caso potrebbe verificarsi per coltivazioni per cui non sono stati presentati dati nell'ambito dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, o per cui tali dati non erano necessari per modificare le condizioni della sua inclusione nell'allegato I.

Condizioni sperimentali.

Valgono le stesse disposizioni di cui all'allegato II, punto 6.5.

8.5. Residui in colture successive.**Scopo dei test.**

Questi studi hanno l'obiettivo di permettere una valutazione di possibili residui in colture successive.

Circostanze di necessità dei test.

Studi supplementari devono venire eseguiti solo nel caso non sia possibile estrapolare queste informazioni da dati ottenuti sulla sostanza attiva secondo quanto richiesto dall'allegato II, punto 6.6. Ciò potrebbe verificarsi per formulazioni speciali, per metodi speciali di applicazione o per coltivazioni per cui non sono stati presentati dati nell'ambito dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, o per cui tali dati non erano necessari per modificare le condizioni della sua inclusione nell'allegato I.

Condizioni sperimentali.

Valgono le stesse disposizioni di cui all'allegato II, punto 6.6.

8.6. Livelli massimi di residui proposti (MRL) e definizione di residuo.

I livelli massimi di residui proposti devono essere accompagnati da una motivazione completa includente, se del caso, dettagli completi dell'analisi statistica utilizzata.

Se gli studi sul metabolismo presentati conformemente alle disposizioni del punto 8.1 indicano che occorre modificare la definizione del residuo effettivo e della necessaria valutazione di cui all'allegato II, punto 6.7, potrà essere necessario effettuare un riesame della sostanza attiva.

8.7. Intervalli di sicurezza pre-raccolta proposti per gli usi previsti, o periodi di sospensione dell'applicazione o periodi di immagazzinamento nel caso di utilizzi post-raccolta.

Le proposte devono essere accompagnate da una motivazione completa.

8.8. Stima dell'esposizione potenziale ed effettiva attraverso la dieta ed altre vie.

Si dovrà porre attenzione al calcolo di una previsione realistica dell'assunzione attraverso la dieta.

Ciò può venire realizzato per gradi, arrivando a previsioni sempre più realistiche della quantità assunta. Se del caso, si devono prendere in considerazione anche altre fonti di esposizione, per esempio residui da medicinali o da farmaci per uso veterinario.

8.9. Sintesi e valutazione del comportamento dei residui.

Si dovrà eseguire una sintesi ed una valutazione di tutti i dati presentati in questa sezione secondo le direttive impartite dalle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda il formato di tali sintesi e valutazioni. Vi dovranno figurare una valutazione dettagliata e critica dei dati nel contesto di criteri e disciplinari di valutazione e di decisione pertinenti, con particolare riferimento ai rischi che nascono o possono nascere per l'uomo o gli animali ed alla completezza, qualità ed affidabilità dei dati disponibili.

Se sono stati presentati dati sul metabolismo deve essere presa in considerazione la significativa tossicologica dei metaboliti in animali diversi dai mammiferi.

Se sono stati presentati dati sul metabolismo si dovrà elaborare un diagramma schematico del percorso metabolico in piante ed animali, con una breve spiegazione della distribuzione e delle trasformazioni chimiche implicite.

98A0069

DECRETO 9 gennaio 1998.

Proroga della commercializzazione della specialità medicinale Rastinon, in confezione da 40 compresse 500 mg, di cui è titolare la ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera h), che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto 805/S.44/97.M.112/D35 con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la nota della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. che richiede la proroga di un mese dell'inizio della sospensione della commercializzazione;

Decreta:

La commercializzazione della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. è prorogata fino al 10 febbraio 1998.

Specialità medicinale: RASTINON; confezione: 40 compresse 500 mg; numero A.I.C.: 012116012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A0135

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1997.

Trasferimento di debiti dalla soppressa opera pia Regina Margherita di Roma all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981 con il quale l'opera pia Regina Marghe-

rita di Roma è stata dichiarata estinta in applicazione dell'art. 113, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e che alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria della citata IPAB sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione:

1) oneri contributivi di complessive L. 48.000.000 di cui:

L. 45.000.000 nei confronti dell'I.N.P.S. sede di Perugia;

L. 3.000.000 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. (Cassa CPDEL);

2) L. 5.000.000 per vertenze giudiziarie instaurate da ex dipendenti tese ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego;

3) L. 100.000 nei confronti della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie della suddetta IPAB, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i debiti per complessive L. 53.100.000 dall'opera pia Regina Margherita di Roma all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

Sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, i seguenti debiti in contestazione dall'opera pia Regina Margherita di Roma all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.):

1) L. 45.000.000 dovute all'I.N.P.S. di Perugia;

2) L. 3.000.000 relative ad oneri contributivi in favore dell'I.N.P.D.A.P. (Cassa CPDEL) concernenti il personale dell'opera pia Regina Margherita di Roma già transitato nei ruoli organici delle regioni Lazio ed Umbria;

3) L. 5.000.000 relative alla vertenze giudiziarie instaurate da ex dipendenti tese ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego;

4) L. 100.000 relative al debito verso la Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

98A0118

DECRETO 16 dicembre 1997.

Trasferimento di credito dal soppresso Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, n. 4354, con il quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 il quale, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, prevede il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, purché all'originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente è rappresentata dal credito di L. 58.118.121 nei confronti del sig. Polloni Armando, ex dipendente dell'Ente;

Accertato che l'I.G.E.D. ha effettuato il pagamento di L. 58.118.121 a favore del sig. Polloni Armando in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 822/1995 con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello dinanzi al Consiglio di Stato per il recupero della sopra citata somma;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto Ente, occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il credito di L. 58.118.121 dall'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione;

Decreta:

Il credito, di cui alle premesse di L. 58.118.121 nei confronti del sig. Polloni Armando, ex dipendente dell'Ente, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

98A0116

DECRETO 16 dicembre 1997.

Trasferimento di debiti per complessive L. 76.000.000 dal soppresso Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, n. 4354, con il quale è stato soppresso e posto in liquidazione l'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 il quale, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, prevede il trasferimento di debiti in contestazioni da uno ad altro degli enti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente sono rappresentati dai seguenti debiti in contestazione:

1) L. 66.000.000 per debito connesso alla sentenza n. 445 del 29 luglio 1991 del T.A.R. Lombardia proposto dalla sig.ra Paveri Carmela ved. Dolcini + 2;

2) L. 10.000.000 per debito nei confronti dell'Istituto di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) per regolarizzazione contributiva degli ex dipendenti dell'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto Ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 e trasferire i debiti sopra specificati per complessive L. 76.000.000 dall'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione;

Decreta:

I debiti, di cui alle premesse per complessive L. 76.000.000 (L. 66.000.000 nei confronti della sig.ra Paveri Camilla ved. Dolcini + 2 connesso alla sentenza del T.A.R. Lombardia e L. 10.000.000 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.) sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-bis

della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

p. Il Ministro: PINZA

98A0117

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1997.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata Bingo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P. 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionale ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bingo» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sulla proposta del direttore generale;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 18 dicembre 1997 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Bingo».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della

lotteria, un'immagine policroma nonché il prezzo di vendita al pubblico. Al lato destro del biglietto è situata l'area del gioco costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «Gratta qui» con l'indicazione centrale di un numero; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui!» destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato del punteggio vincente impresso nell'area di gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 17.100.000.000. Sono previste otto categorie di premi, attribuiti in base al punteggio vincente indicato a fianco di ciascuna di esse:

ctg. 1ª n. 10 premi di L. 50.000.000 - Bingo con 9 numeri uguali a quello al centro scoperto;

ctg. 2ª n. 40 premi di L. 10.000.000 - 2 colonne con 6 numeri uguali a quello al centro scoperto;

ctg. 3ª n. 400 premi di L. 1.500.000 - 2 righe con 6 numeri uguali a quello al centro scoperto;

ctg. 4ª n. 80.000 premi di L. 50.000 - 1 croce con 5 numeri uguali a quello al centro scoperto;

ctg. 5ª n. 240.000 premi di L. 10.000 - 2 diagonali con 5 numeri uguali a quello al centro scoperto;

ctg. 6ª n. 560.000 premi di L. 5.000 - 1 diagonale con 3 numeri uguali a quello al centro scoperto;

ctg. 7ª n. 1.280.000 premi di L. 2.000 - 1 colonna con 3 numeri uguali a quello al centro scoperto;

ctg. 8ª n. 3.840.000 premi di L. 1.000 - 1 riga con 3 numeri uguali a quello al centro scoperto.

I premi di L. 1.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro,

mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a e 3^a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno

escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chiacchieristi ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 113

98A0119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Andromeda a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Andromeda a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 19 maggio 1977, repertorio n. 4555, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3782,

B.U.S.C. posizione n. 1867/157003, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 1° dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0086

DECRETO 1° dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Daunia Domus a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Daunia Domus a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Clorinda C.C.L. Calderisi in data 11 marzo 1992, repertorio n. 5909, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11855, B.U.S.C. posizione n. 4306/259064, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 1° dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0087

DECRETO 2 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Gladiolo a r.l.», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Gladiolo a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 7 gennaio 1986, repertorio n. 136461, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7933, B.U.S.C. posizione n. 3369/217348, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 2 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0085

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Fenice a r.l.», in Trinitapoli.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La Fenice a r.l.», con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 26 marzo 1984, repertorio n. 14299, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6471, B.U.S.C. posizione n. 2937/204350, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0088

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Garganica a r.l.», in Manfredonia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La Garganica a r.l.», con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Pelosi in data 2 febbraio 1984, repertorio n. 794, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6378, B.U.S.C. posizione n. 2907/202648, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0089

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fauna Garganica a r.l.», in Vico del Gargano.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Fauna Garganica a r.l.», con sede nel comune di Vico del Gargano, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 15 aprile 1980, repertorio n. 11693, tribunale di Lucera, registro imprese n. 971, B.U.S.C. posizione n. 2269/176001, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0090

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pulitori Santa Maria di Lucera a r.l.», in Lucera.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione domanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Pulitori Santa Maria di Lucera a r.l.», con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 18 giugno 1982, repertorio n. 5847, tribunale di Lucera, registro

imprese n. 1241, B.U.S.C. posizione n. 2701/192722, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0091

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «San Leone a r.l.», in Ortona.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione domanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «San Leone a r.l.», con sede nel comune di Ortona, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 8 novembre 1982, repertorio n. 9660, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5838, B.U.S.C. posizione n. 2736/194656, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0092

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.F. a r.l.», in San Giovanni Rotondo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.F. a r.l.», con sede nel comune di San Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 27 aprile 1983, repertorio n. 748, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6052, B.U.S.C. posizione n. 2820/198245, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0093

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Daunia internazionale a r.l.», in Stornara.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa Daunia internazionale a r.l., con sede nel comune di Stornara, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 13 dicembre 1985, repertorio n. 135310, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7840, B.U.S.C. posizione n. 3322/216065, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0094

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Serra Sud a r.l.», in Castelluccio dei Sauri.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Serra Sud a r.l.», con sede nel comune di Castelluccio dei Sauri, costituita per rogito notaio Vincenzo Buonasorte, repertorio n. 83753, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8078, B.U.S.C. posizione n. 3514/222130, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0095

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Spes a r.l.», in S. Giovanni Rotondo.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Spes a r.l.», con sede nel comune di S. Giovanni Rotondo, costituita per rogito notaio Rosa Giuliani in data 23 gennaio 1987, repertorio n. 832, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8664, B.U.S.C. posizione n. 3584/224720, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0096

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova speranza a r.l.», in Monteleone di Puglia.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova speranza a r.l.», con sede nel comune di Monteleone di Puglia, costituita per rogito notaio Luisa Romei in data 25 luglio 1989, repertorio n. 9830, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10376, B.U.S.C. posizione n. 3984/243083, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0097

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola del sole - Servizi collettivi a r.l.», in Stornara.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovavasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola del sole - Servizi collettivi a r.l.», con sede nel comune di Stornara, costituita per rogito notaio Ada Ruvo in data 21 maggio 1991,

repertorio n. 163120, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11409, B.U.S.C. posizione n. 4200/253884, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0098

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Speranza giovanile a r.l.», in Carpino.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovavasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Speranza giovanile a r.l.», con sede nel comune di Carpino, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 5 luglio 1985, repertorio

n. 17480, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1738, B.U.S.C. posizione n. 3263/213959, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0099

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progargano a r.l.», in Vico del Gargano.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1073 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Progargano a r.l.», con sede nel comune di Vico del Gargano, costituita per rogito notaio Pasquale De Candia in data 9 giugno 1995, repertorio n. 2795, tribunale di Lucera, registro imprese n. 3459, B.U.S.C. posizione n. 4528/271332, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0100

DECRETO 5 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ge.Tur a r.l.», in Zapponeta.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovava nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 291 (8 agosto 1997) del 4 luglio 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ge.Tur a r.l.», con sede nel comune di Zapponeta, costituita per rogito notaio Salvatore Carbone in data 12 febbraio 1986, repertorio n. 60601, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8004, B.U.S.C. posizione n. 3795/233570, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0101

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 dicembre 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 50° anniversario dell'esodo delle popolazioni dalla Dalmazia, Fiume e Istria, nel valore di L. 800.

**IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

DI CONCERTO CON

**IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO**

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, 7 aprile 1997, 24 aprile 1997 e con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997 che prevede

l'emissione di un francobollo celebrativo del 50° anniversario dell'esodo delle popolazioni dalla Dalmazia, Fiume e Istria;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del 50° anniversario dell'esodo delle popolazioni dalla Dalmazia, Fiume e Istria, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼ colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il piroscampo «Toscana» messo a disposizione degli esuli; è posto in evidenza il vessillo tricolore. Completano il francobollo la leggenda «L'ESODO DEGLI ITALIANI DALL'ISTRIA FIUME E DALMAZIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

*Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni*
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A0038

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

DELIBERAZIONE 17 dicembre 1997.

Approvazione del bilancio di previsione 1998.

**L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Nella sua adunanza del 17 dicembre 1997, presieduta dal prof. Giuliano Amato, presenti i componenti: prof. Marco D'Alberti, prof. Michele Grillo, prof. Giovanni Palmerio;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, nella versione allegata parte integrante della presente delibera.

Roma, 17 dicembre 1997

Il presidente
AMATO

Il segretario generale
PERA

		(Importi in Lit./milioni)			
TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
			VARIAZIONI		
			In aumento	In diminuzione	
IV	Entrate diverse				
109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	120		120	0
	Totale categoria IV	120	0	120	0
	TOTALE TITOLO I	43.316	4.379	120	47.575
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
V	Alienazione dei beni patrimoniali	0			0
	Totale categoria V	0	0	0	0
VI	Prelievo dai fondi speciali	0			0
	Totale categoria VI	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0

			(Importi in Lit./milioni)			
TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	TOTALI
				VARIAZIONI		
				In aumento	In diminuzione	
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
	VII		Partite di giro e contabilità speciali			
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	250	50	300
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenute di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenute d'acconto su emolumenti diversi.	14.000	2.500	16.500
			Totale categoria VII	14.250	2.550	16.800
			TOTALE TITOLO III	14.250	2.550	16.800
I			SPESE CORRENTI			
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali			
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.250	150	2.400
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	720	50	770
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	40	120	160
			Totale categoria I	3.010	320	3.330

		(Importi in Lit./milioni)			
TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenze per l'anno al quale si riferisce il bilancio	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
					TOTALI
II	Personale in attività di servizio				
107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	14.848	2.952		17.800
108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	5.758	992		6.750
110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	550	100		650
113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	600	150		750
114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	600	200		800
	Totale categoria II	22.356	4.394	0	26.750
III	Personale in quiescenza				
116	- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	1.485	359		1.844
118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	0	0		0
119	- Accantonamento assegni integrativi pensioni	297	73		370
	Totale categoria III	1.782	432	0	2.214
IV	Acquisto di beni e servizi				
120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	70			70
121	- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	800	100		900
122	- Canoni di locazione	4.310	290		4.600

TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	(Importi in Lit./milioni)			
		Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	VARIAZIONI	
				in aumento	in diminuzione
					TOTALI
123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	1.200	7.300		8.500
124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	700	100		800
125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	300	100		400
126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	550	150		700
127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	220	80		300
128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	900	1.200		2.100
129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	530	170		700
130	- Spese casuali	10			10
131	- Spese di rappresentanza	10	40		50
132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	200	150		350

			(Importi in Lit./milioni)			
TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	TOTALI
				VARIAZIONI		
				In aumento	In diminuzione	
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni			
		134	- Vigilanza locali	100	200	300
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	550	400	950
		136	- Premi di assicurazioni diverse	110	50	160
		137	- Acquisto di vestiario e divise	220	80	300
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	10		10
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	100	50	150
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	20		20
				300	200	100
			Totale categoria IV	11.210	10.460	21.470
V			Trasferimenti			
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	1.000	1.000	0
			Totale categoria V	1.000	0	0
VI			Somme non attribuibili			
		150	- Fondo di riserva	1.300	1.100	2.400
			Totale categoria VI	1.300	1.100	0
			TOTALE TITOLO I	40.658	16.706	56.164

		(Importi in Lit./milioni)			
TIT.	CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	TOTALI
				VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
II		SPESE IN CONTO CAPITALE			
VII		Costituzione di fondi			
	161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0		0
		Totale categoria VII	0	0	0
VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
	170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	1.800	3.200	5.000
	171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	160	140	300
		Totale categoria VIII	1.960	3.340	5.300
		TOTALE TITOLO II	1.960	3.340	5.300

		(Importi in Lit./milioni)			
TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
					TOTALI
III	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
IX	Partite di giro e contabilità speciali				
180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	250	50		300
181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi				
		14.000	2.500		16.500
	Totale categoria IX	14.250	2.550	0	16.800
	TOTALE TITOLO III	14.250	2.550	0	16.800

		(Importi in Lit./milioni)			
TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	TOTALI	
				VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
	- Categoria II - Trasferimenti	42.196	3.879	0	46.075
	- Categoria III - Redditi patrimoniali	1.000	500	0	1.500
	- Categoria IV - Entrate diverse	120	0	120	0
	Totale titolo I	43.316	4.379	120	47.575
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.010	320	0	3.330
	- Categoria II - Personale in attività di servizio	22.356	4.394	0	26.750
	- Categoria III - Personale in quiescenza	1.782	432	0	2.214
	- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.210	10.460	200	21.470
	- Categoria V - Trasferimenti	1.000	0	1.000	0
	- Categoria VI - Somme non attribuibili	1.300	1.100	0	2.400
	Totale titolo I	40.658	16.706	1.200	56.164

		(Importi in Lit./milioni)			
TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
			VARIAZIONI		
			In aumento	In diminuzione	
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0
	- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0
	Totale titolo II	0	0	0	0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	- Categoria VII - Costituzione di fondi	0	0	0	0
	- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.960	3.340	0	5.300
	Totale titolo II	1.960	3.340	0	5.300

		(Importi in Lit./milioni)	
TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio
		VARIAZIONI	
		In aumento	In diminuzione
		TOTALI	
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI		
	PER LE ENTRATE		
	Titolo III		
	- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	14.250	2.550
		0	0
	Totale titolo III	14.250	2.550
			0
			16.800
	PER LE USCITE		
	Titolo III		
	- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	14.250	2.550
		0	0
	Totale titolo III	14.250	2.550
			0
			16.800

		(Importi in Lit./milioni)			
TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definiti- live dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
			VARIAZIONI		
			In aumento	In diminuzione	
RIEPILOGO					
	ENTRATE				
	Titolo I - Entrate correnti	43.316	4.379	120	47.575
	Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0
	Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	14.250	2.550	0	16.800
	Totale delle entrate	57.566	6.929	120	64.375
	Avanzo di amministrazione pregresso	13.191	698	0	13.889
	Totale disponibilità finanziarie	70.757	7.627	120	78.264
	SPESE				
	Titolo I - Spese correnti	40.658	16.706	1.200	56.164
	Titolo II - Spese in conto capitale	1.960	3.340	0	5.300
	Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	14.250	2.550	0	16.800
	Totale delle spese	56.868	22.596	1.200	78.264

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO PREVISIONE DI SPESA ANNO 1998
Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		Bilancio di Previsione 1998	S P E S E		
		In aumento	In diminuzione		Titolo	Categorie	Capitolo
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)							
- Compensi	2.250	150		2.400	I	I	101
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	720	50		770	I	I	102
- Rimborso spese missioni	40	120		160	I	I	104
- Premi assicurativi polizze infortuni	14			14	I	IV	135
- Accantonamenti a fondi di quiescenza	0			0	II	VII	161
TOTALE A)	3.024	320	0	3.344			
B) SPESE PER IL PERSONALE							
- Stipendi e indennità	14.848	2.952		17.800	I	II	107
- Compensi per lavoro straordinario	550	100		650	I	II	110
- Indennità e rimborso spese missioni	800	150		950	I	II	113
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	5.758	992		6.750	I	II	108
- Contributi destinati al Fondo Pensioni	297	73		370	I	III	119
- Anticipazione contribuzione pregressa Fondo Pensioni	0			0	I	III	118
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto	1.485	359		1.844	I	III	116
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni	248	84		330	I	IV	135 + 136
- Formazione e sviluppo	200	150		350	I	IV	132
- Altre spese	800	200		1.000	I	II	114
TOTALE B)	24.584	5.080	0	29.664			
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI							
- Locazioni	4.310	290		4.600	I	IV	122
- Manutenzioni straordinarie	50	5.450		5.500	I	IV	123
- Manutenzioni ordinarie	100	100		200	I	IV	123
TOTALE C)	4.460	5.840	0	10.300			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		Bilancio di Previsione 1998	S P E S E		
		In aumento	In diminuzione		TITOLO	Categoria	Capitolo
		VARIAZIONI					
DI SPESE PER MACCHINARI, IMPIANTI TECNICI ED INFORMATICI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA							
- Acquisto apparecchiature informatiche	900	1.600		2.500	II	VIII	170
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso	500	1.000		1.500	II	VIII	170
- Impianto rete informatica	0	1.500		1.500	I	IV	123
- Acquisto arredi e attrezzature per ufficio e impianti	400	600		1.000	II	VIII	170
- Acquisto dotazioni per la biblioteca	180	140		300	II	VIII	171
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	580	140		700	I	IV	123
- Installazione e manutenzioni impianti tecnici	340	360		700	I	IV	123 - 128
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	280	20		300	I	IV	123
TOTALE DI	3.140	5.360	0	8.500			
E) ALTRE SPESE CORRENTI							
1) Acquisto di servizi							
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	70			70	I	IV	120
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	800	100		900	I	IV	121
- Controllo di gestione	300		200	100	I	IV	140
- Canoni di noleggio macchine ufficio, auto-mezzi e materiale tecnico-informatico	700	100		800	I	IV	124
- Pulizie locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U.	450	650		1.100	I	IV	128
- Telefoniche, telegrafiche, postali	530	170		700	I	IV	129
- Vigilanza locali	550	400		950	I	IV	134
Totale 1)	3.400	1.420	200	4.620			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		Bilancio di Previsione 1998	S P E S E		
		VARIAZIONI			Titolo	Categoria	Capitolo
		In aumento	In diminuzione				
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo							
Materiale di informazione e documentazione,							
consultazione banche dati	550	150		700	I	IV	126
Spese d'ufficio, cancellerie, stampati e materiale informatico	220	80		300	I	IV	127
Energie elettriche, acque e riscaldamento	320	280		800	I	IV	128
Totale 2)	1.090	510	0	1.600			
3) Altre spese per beni e servizi							
Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	300	100		400	I	IV	126
Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	100	200		300	I	IV	133
Premi assicurativi diversi	70	48		118	I	IV	136
Diverse	150	90		240	I	IV	130-131-137-138-139
Totale 3)	620	436	0	1.056			
TOTALE E)	5.110	2.366	200	7.276			
TOTALE GENERALE	40.318	18.946	200	59.064			
Totale previsione di spesa	40.318	18.946	200	59.064			
Trasferimento al Tesoro dello Stato quota parte avanzo di amministrazione progresso	1.000		1.000	0	I	V	147
Fondo di riserva	1.300	1.100		2.400	I	VI	150
Fabbisogno	42.618	20.046	1.200	61.464			

	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		Bilancio di Previsione 1998	ENTRATE		
		VARIAZIONI			Titolo	Categoria	Capitolo
		In aumento	In diminuzione				
COPERTURA FINANZIARIA							
al Entrate di competenza							
		42.190	3.879	46.075	I	II	103
		1.000	500	1.500	I	III	106
		120		120	I	IV	109
	Totale a)	43.316	4.379	47.575			
	bi Impiogo avanzo di amministrazione progressivo	13.191	688	13.889			
				0			
	Totale a) + bi)	56.507	5.077	61.464			
	Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.1997	13.889					
	Avanzo di amministrazione presunto dell'anno finanziario 1997	698					

98A0102

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.**IL RETTORE**

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica-Ministero della sanità del 21 febbraio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997), recante «Modalità per l'acquisizione di adeguate conoscenze

radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare»;

Vista la proposta di modifica statutaria deliberata dal senato accademico nella seduta del 12 dicembre 1997, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 21 febbraio 1997 dell'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997, con il quale si autorizzano in via generale le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:**Art. 1.**

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come indicato nell'art. 2.

Art. 2.

All'art. 45, comma 7, ove si prevedono gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, il n. «27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale)» è abrogato e sostituito dal seguente: n. «27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (comprese norme di fisica sanitaria e di radioprotezione)».

Modena, 17 dicembre 1997

Il rettore: CIPOLLI

98A0070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**MINISTERO DELLA SANITÀ**

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto 212 del 5 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario TRESADERM soluzione dermatologica.

Titolare A.I.C.: ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbri, 6 - codice fiscale 00422760587.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sarà prodotta anche presso l'officina della Merck & Co di West Point (U.S.A.).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto 213 del 15 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN sospensione iniettabile da 15 ml (A.I.C. n. 100206010) e da 50 ml (A.I.C. n. 100206022).

Titolare A.I.C.: ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein Germania rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata: officina di produzione: Dott. Karl Thomae GmbH, Biberach an der Riss - Germania, e BASF Labiana S.A., Barcellona - Spagna.

Il confezionamento ed il controllo è effettuato anche da BASF Labiana S.A., Barcellona - Spagna.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto 214 del 15 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario SINULOX ENDO-MAMMARIO sospensione endomammaria.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.A., con sede legale in Latina - codice fiscale 00192900595.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario verrà prodotta sia presso l'officina della società titolare dell'A.I.C. sita in Borgo San Michele (Latina) sia presso l'officina SmithKline Beecham Pharmaceuticals Worthing, West Sussex, U.K.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

12 siringhe; A.I.C. n. 102475011.

Composizione: una siringa per infusione endomammaria di 3 g contiene: principi attivi: amoxicillina triidrato pari a amoxicillina 200 mg, potassio clavulanato pari a acido clavulanico 50 mg, prednisolone 10 mg; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: indicato per il trattamento delle mastiti bovine.

Specie di destinazione: bovine in lattazione.

Tempo di attesa:

latte: 48 ore dall'ultima somministrazione;

carne: 7 giorni dall'ultima somministrazione.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto 215 del 15 dicembre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario IZOVAC MEVAX, vaccino inattivato contro la malattia emorragica virale dei conigli.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina sita al suddetto indirizzo.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 dosi (20 ml); A.I.C. n. 102436019;

flacone da 100 dosi (100 ml); A.I.C. n. 102436021.

Composizione: ogni dose da 1 ml contiene: sospensione acquosa di un estratto inattivato di fegato di coniglio infettato con il virus della M.E.V., presentante un titolo emoagglutinante non inferiore a $1:2048 \mu\text{g}$ 50; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della malattia emorragica virale del coniglio.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto 216 del 15 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario VETMEDIN (pimobendan) capsule per cani.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Produttore: Dott. Karl Thomae GmbH - Biberach an der Riss - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 tubo da 100 capsule da 2,5 mg; A.I.C. n. 102409012;

1 tubo da 100 capsule da 5,0 mg; A.I.C. n. 102409024.

Composizione:

1 capsula da 2,5 mg contiene: principio attivo: pimobendan 2,5 mg; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

1 capsula da 5 mg contiene: principio attivo: pimobendan 5 mg; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dello scompenso cardiaco congestizio del cane, dovuto a cardiomiopatia dilatata o insufficienza valvolare (rigurgito della valvola mitralica e/o tricuspidale).

Specie di destinazione: cani.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 217 del 15 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario IDRAMOX (amoxicillina triidrato) polvere solubile, nelle confezioni: barattoli da 143, 358 e 1439 g; A.I.C. n. 102298015, n. 102298027 e n. 102298039.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.A., con sede legale in Modena, piazza P. Bembo, 12 - codice fiscale 0017780350.

Modifica apportata: denominazione: la specialità medicinale suddetta è ora denominata AMOXID. Restano invariati i numeri di A.I.C. attribuiti.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione possono essere mantenuti in commercio fino al 31 marzo 1998.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 218 del 15 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario ADEQUAN (glicosaminoglicano polisolfato).

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale 00962280590.

Produttore: officina farmaceutica Luitpold Pharmaceuticals Inc., U.S.A., il confezionamento ed il controllo verranno effettuati presso l'officina Janssen Pharmaceutica N.V. B-2340 Turnhoutseweg - Beerse (Belgio).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

5 fiale da 1 ml; A.I.C. n. 102268012.

Composizione: una fiala contiene: 250 di glicosaminoglicano polisolfato; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della zoppia nei cavalli dovuta a malattie traumatiche e degenerative non infettive delle articolazioni.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 3 anni.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 219 del 15 dicembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario AUREO-VIOLET SPRAY (clortetraciclina cloridrato) aerosol per ruminanti.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale 00130300874.

Produttore: Cyanamid GMBH/Wolfratsh - Hansen (Germania).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 100 ml; A.I.C. n. 102406016.

Composizione: 1 flacone (109 ml) contiene:

principio attivo: clortetraciclina cloridrato 2,8400 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per somministrazione topica del trattamento di ferite superficiali e suture chirurgiche dei ruminanti.

Specie di destinazione: ruminanti.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 220 del 15 dicembre 1997

Specialità medicinali per uso veterinario sottoindicate: «AMPI-CLOX asciutta», «CEFOTRON», «CLAMOXYL compresse appetibili», «CLAMOXYL compresse endouterine 400 mg», «CLAMOXYL dosatore orale», «CLAMOXYL L.A.», «CLAMOXYL RTU», «DERMAFLON crema», «DERMAFLON soluzione», «FELEX», «NEMEX compresse», «NEMEX Plus», «ORBENIN Extra Dry Cow», «PATHOZONE», «SYNULOX compresse appetibili», «SYNULOX gocce appetibili», «SYNULOX sospensione iniettabile», «TERRAMICINA compresse», «TERRAMICINA polvere solubile».

Titolare A.I.C.: ditta Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali per uso veterinario suddette sono ora prodotte presso lo stabilimento Pfizer Italiana S.p.a., Borgo San Michele (Latina), s.s. 156 km 50.

È autorizzato fino al 31 marzo 1998 lo smaltimento delle scorte di stampati non conformi al presente decreto ed è autorizzato il commercio delle specialità fino allo smaltimento totale dei lotti prodotti con gli stampati medesimi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 221 del 19 dicembre 1997

Premiscela per alimenti medicamentosi MICROAMOX (Amoxicillina triidrato).

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori-Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Pietro Bembo, 12, codice fiscale 00177780350.

Produttore: Industria italiana integratori-Trei S.p.a., via Affarosa, 4 - Rio Saliceto - Reggio Emilia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 10 kg, A.I.C. n. 102474018;

scatola da 25 kg, A.I.C. n. 102474020.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene: amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina base 300 g; eccipienti e veicolanti q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni localizzate o setticemiche sostenute da germi Gram positivi o Gram negativi sensibili alla amoxicillina ed in particolare: Streptococchi da Streptococcus Suis; sindromi respiratorie sostenute da Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida.

Tempo di attesa: suini 48 ore.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 222 del 19 dicembre 1997

Premiscela per alimenti medicamentosi DECCOX 6 (Decochinato).

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Nutrition Animale - Av. A. Briand, Antony - France, rappresentata in Italia dalla ditta Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), viale del Commercio, 28/30 - codice fiscale 00175760362.

Produttore: Rhone Poulenc Nutrition Animale - Av. A. Briand, Antony - France.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102450018;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102450020.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene: decochinato mg 6000; eccipienti: farina di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: bovini e ovini.

Indicazioni terapeutiche: affezioni da coccidi sensibili al decochinato. Trattamento preventivo delle coccidiosi in bovini e ovini.

Tempo di attesa: bovini 7 giorni carni, ovini 1 giorno carni; non usare in animali in lattazione.

Validità: premiscela per alimenti medicamentosi 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0072

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 189 del 25 novembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CROMOGEN (sodio cromoglicato) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Cromogen» inalatore pressurizzato, soluzione.

Titolare A.I.C.: Norton Healthcare Ltd., Harlow Essex (Inghilterra).

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento delle specialità vengono effettuati nello stabilimento della Norton Waterford Ltd. Unit 301 Industrial Park, Waterford, Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Cromogen» inalatore pressurizzato dosato 5 mg - A.I.C. n. 033750011/M (in base 10) - 105YZV (in base 32), classe C.

Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: sodio cromoglicato 5 mg pari a cromoglicato 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trichlorofluorometano.

Indicazioni terapeutiche:

«Cromogen» è indicato per il trattamento preventivo dell'asma bronchiale di gravità da lieve a moderata, compresa la prevenzione dell'asma da sforzo.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 190
del 25 novembre 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BECLAZONE (beclometasone) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Beclazone» 50 e 250 inalazione pressurizzata soluzione.

Titolare A.I.C.: Norton Waterford Ltd., Unit 301 Industrial Park, Waterford, Irlanda.

Produttore: La produzione, il controllo e il confezionamento delle specialità vengono effettuati nello stabilimento della Norton Waterford Ltd. Unit 301 Industrial Park, Waterford, Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Beclazone 50» inalatore pressurizzato dosato 50 µg - A.I.C. n. 033730019/M (in base 10) - 105CH3 (in base 32), classe C;

«Beclazone 250» inalatore pressurizzato dosato 250 µg - A.I.C. n. 033730021/M (in base 10) - 105CH5 (in base 32), classe C.

Composizione:

«Beclazone 50», ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: 50 µg di beclometasone dipropionato pari a 42,1 µg di beclometasone; eccipienti: acido oleico, diclorodifluorometano, trichlorofluorometano;

«Beclazone 250», ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: 250 µg di beclometasone dipropionato pari a 210,5 µg di beclometasone; eccipienti: acido oleico, diclorodifluorometano, trichlorofluorometano.

Indicazioni terapeutiche:

«Beclazone 250» è indicato per quei pazienti asmatici che necessitano della somministrazione di dosi elevate (superiori a 800-1000 microgrammi al giorno) di beclometasone dipropionato per controllare la sintomatologia;

«Beclazone 250» può essere inoltre indicato per quei pazienti in cui non è più possibile controllare l'asma mediante somministrazione di broncodilatatori alle dosi massime di mantenimento e di beclometasone dipropionato a basse dosi (inferiori a 800 microgrammi al giorno). Per un adeguato controllo della sintomatologia, alcuni pazienti con asma grave richiedono una terapia a base di corticosteroidi orali, in aggiunta a basse dosi di beclometasone dipropionato (inferiori a 800 microgrammi al giorno). Con il passaggio a «Beclazone 250» inhaler, molti di questi pazienti possono ridurre significativamente o addirittura eliminare la somministrazione addizionale di corticosteroidi orali.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 191
del 25 novembre 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BECLOMETASONE GNR (beclometasone) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Beclometasone» inalatore pressurizzato, soluzione.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.A., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Produttore: La produzione il controllo e il confezionamento del medicinale vengono effettuati nello stabilimento della Norton Waterford Ltd. Unit 301, Industrial Park, Waterford, Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Beclometasone 50» inalatore pressurizzato dosato 50 µg - A.I.C. n. 033753029/G (in base 10) - 1061Y5 (in base 32), classe C;

«Beclometasone 250» inalatore pressurizzato dosato 250 µg - A.I.C. n. 033753017/G (in base 10) - 1061XT (in base 32), classe C.

Composizione:

«Beclometasone 50», ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: 50 µg di beclometasone dipropionato pari a 42,1 µg di beclometasone; eccipienti: acido oleico, diclorodifluorometano, trichlorofluorometano;

«Beclometasone 250», ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: 250 µg di beclometasone dipropionato pari a 210,5 µg di beclometasone; eccipienti: acido oleico, diclorodifluorometano, trichlorofluorometano.

Indicazioni terapeutiche:

«Beclazone 250» è indicato per quei pazienti asmatici che necessitano della somministrazione di dosi elevate (superiori a 800-1000 microgrammi al giorno) di beclometasone dipropionato per controllare la sintomatologia;

«Beclazone 250» può essere inoltre indicato per quei pazienti in cui non è più possibile controllare l'asma mediante somministrazione di broncodilatatori alle dosi massime di mantenimento e di beclometasone dipropionato a basse dosi (inferiori a 800 microgrammi al giorno). Per un adeguato controllo della sintomatologia, alcuni pazienti con asma grave richiedono una terapia a base di corticosteroidi orali, in aggiunta a basse dosi di beclometasone dipropionato (inferiori a 800 microgrammi al giorno). Con il passaggio a «Beclazone 250» inhaler, molti di questi pazienti possono ridurre significativamente o addirittura eliminare la somministrazione addizionale di corticosteroidi orali.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo del medicinale previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 192
del 25 novembre 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SODIO CROMOGLICATO GNR (sodio cromoglicato) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Sodio cromoglicato GNR» inalatore pressurizzato, soluzione.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.A., via Europa, 35 - Muggiò (Milano).

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento del medicinale viene effettuata nello stabilimento della Norton Watford Ltd. Unit 301, Industrial Park, Waterford, Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* il 20 luglio 1996;

«Sodio cromoglicato» inalatore pressurizzato dosato 5 mg - A.I.C. n. 033752015/G (in base 10) - 1060YH (in base 32), classe C.

Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: sodio cromoglicato 5 mg pari a cromoglicato 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trichlorofluorometano.

Indicazioni terapeutiche:

«Sodio cromoglicato GNR» è indicato per il trattamento preventivo dell'asma bronchiale di gravità da lieve a moderata, compresa la prevenzione dell'asma da sforzo.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo del medicinale previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 193
del 26 novembre 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VIAZEM SR (diltiazem) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Viazem SR» capsule a rilascio controllato.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* il 20 luglio 1996;

«Viazem SR» 3 capsule a rilascio controllato 120 mg - A.I.C. n. 033755012/M (in base 10) - 1063W4 (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 3 capsule a rilascio controllato 180 mg - A.I.C. n. 033755024/M (in base 10) - 1063WJ (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 3 capsule a rilascio controllato 240 mg - A.I.C. n. 033755036/M (in base 10) - 1063WW (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 3 capsule a rilascio controllato 300 mg - A.I.C. n. 033755048/M (in base 10) - 1063X8 (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 3 capsule a rilascio controllato 360 mg - A.I.C. n. 033755051/M (in base 10) - 1063XC (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 30 capsule a rilascio controllato 120 mg - A.I.C. n. 033755063/M (in base 10) - 1063XR (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 30 capsule a rilascio controllato 180 mg - A.I.C. n. 033755075/M (in base 10) - 1063Y3 (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 30 capsule a rilascio controllato 240 mg - A.I.C. n. 033755087/M (in base 10) - 1063YH (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 30 capsule a rilascio controllato 300 mg - A.I.C. n. 033755099/M (in base 10) - 1063YV (in base 32), classe C;

«Viazem SR» 30 capsule a rilascio controllato 360 mg - A.I.C. n. 033755101/M (in base 10) - 1063YX (in base 32), classe C.

Titolare A.I.C.: Biovail (UK) Ltd. Thames House, Wellington Street, London SE18 6NZ (GB).

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della SMB Galephar, Rue de la Pirre, 38 - 6900 Marche-en-Famenne, Belgio.

Composizione: «Viazem SR» 120 mg, 1 capsula a rilascio controllato contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 120 mg;

«Viazem SR» 180 mg, 1 capsula a rilascio controllato contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 180 mg;

«Viazem SR» 240 mg, 1 capsula a rilascio controllato contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 240 mg;

«Viazem SR» 300 mg, 1 capsula a rilascio controllato contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 300 mg;

«Viazem SR» 360 mg, 1 capsula a rilascio controllato contiene: principio attivo: diltiazem cloridrato 360 mg, eccipienti: stearato di saccarosio, cellulosa microcristallina, (E460), polividone, stearato di magnesio, talco, metilidrossipropilcellulosa, polisorbato 80, dispersione di poliacrilato ed emulsione di simeticone. La capsula di gelatina contiene l'agente colorante diossido di titanio (E171).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione da lieve a moderata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 194
del 27 novembre 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MOBIC (meloxicam) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Mobic» 14 compresse divisibili da 15 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* il 20 luglio 1996;

«Mobic» 14 compresse divisibili da 15 mg - A.I.C. n. 031985169/M (in base 10) - 0YJ3JK (in base 32), classe C.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein (Germania).

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., via Pellicceria, 10, Firenze.

Produzione: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Dr. Karl Thomae GmbH - Biberach an der Riss Germania il controllo ed il confezionamento negli stabilimenti Boehringer Ingelheim KG Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein (Germania), Unifarma Uniao International de Lab. Farmaceuticas Ltda Avv. Antonio A de Aguiar 104-1° 1063 Lissabon Codex - Porto-

gallo, Boehringer Ingelheim Hellas S.A. 2, Hellinikou 167-77 Ellinikou Atene Grecia, Boehringer Ingelheim Espana S.A. Gran Capitan s/n San Juan Despl Spagna.

Composizione: una compressa divisibile contiene: principio attivo meloxicam 15 mg; eccipienti: sodio citrato biidrato, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di breve durata di stati acuti dolorosi nell'osteoartrosi.

Trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide (poliartrite cronica).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 195
del 27 novembre 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MOBIC (meloxicam) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Mobic» 7,5 supposte.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Mobic» 6 supposte da 7,5 mg - A.I.C. n. 031985171/M (in base 10) - 0YJ3JM (in base 32), classe C;

«Mobic» 12 supposte da 7,5 mg - A.I.C. n. 031985183/M (in base 10) - 0YJ3JZ (in base 32), classe C;

«Mobic» 30 supposte da 7,5 mg - A.I.C. n. 031985195/M (in base 10) - 0YJ3KC (in base 32), classe C;

«Mobic» 60 supposte da 7,5 mg - A.I.C. n. 031985207/M (in base 10) - 0YJ3KR (in base 32), classe C;

«Mobic» 120 supposte da 7,5 mg - A.I.C. n. 031985219/M (in base 10) - 0YJ3L3 (in base 32), classe C.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International, GmbH, Ingelheim am Rhein (Germania).

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., via Pellicceria, 10, Firenze.

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Boehringer Ingelheim KG Ingelheim am Rhein (Germania).

Composizione: 1 supposta contiene: principio attivo: meloxicam 7,5 mg; eccipienti: esteri glicerici di acidi grassi, olio di ricino idrogenato polioossietilenato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico a breve termine di stati acuti dolorosi dell'osteoartrosi. Trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modificazioni alle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 72
del 18 novembre 1997*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NORDITROPIN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Norditropin» 4 UI (1,3 mg) - A.I.C. n. 027686031;

«Norditropin» 12 UI (4 mg) - A.I.C. n. 027686017;

«Norditropin» Penset 12 UI (4 mg) - A.I.C. n. 027686043;

«Norditropin» Penset 24 UI (8 mg) - A.I.C. n. 027686056.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S 2880 Bagsvaerd Danimarca.

Rappresentante: Novo Nordisk Farmaceutici S.p.A., via Elio Vittorini, 129, Roma,

è modificata come segue: il quantitativo del principio attivo è espresso anche in «mg».

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti le variazioni approvate.

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati non aggiornati secondo il presente decreto sino ad esaurimento scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto variazione tipo I A.I.C./UAC n. 73
del 18 novembre 1997*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VALFAGEN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Valfagen 80», 28 capsule 80 mg - A.I.C. n. 033119013;

«Valfagen 160», 28 capsule 160 mg - A.I.C. n. 033119025,

è modificata come segue: la nuova denominazione della specialità medicinale è la seguente:

«Valpression 80», 28 capsule 80 mg - A.I.C. n. 033119013;

«Valpression 160», 28 capsule 160 mg - A.I.C. n. 033119025.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 74
del 20 novembre 1997*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PYLORID nelle forme, confezioni e alle condizioni qui di seguito indicate:

«Pylorid» 14 cpr da 400 mg - A.I.C. n. 031986010;

«Pylorid» 28 cpr da 400 mg - A.I.C. n. 031986021;

«Pylorid» 56 cpr da 400 mg - A.I.C. n. 031986033.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd., Greenford Road, Greenford, Middlesex, UB6 0HE - UK.

Rappresentante in Italia: Glaxo Wellcome S.p.A., via A. Fleming, 2, Verona,

è modificata come segue: estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi a temperatura inferiore a 30°.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0122

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Virginio e Maria», in Triuggio

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 la «Fondazione Virginio e Maria», con sede in Triuggio (Milano), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

98A0058

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», in Milano

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», con sede in Milano, deliberate dal comitato permanente dei benefattori con atto pubblico del 10 ottobre 1997.

98A0059

Modificazioni allo statuto della fondazione «Piera, Pietro e Giovanni Ferrero», in Alba

Con decreto ministeriale del 12 novembre 1997 sono state approvate le modifiche dello statuto della fondazione «Piera, Pietro e Giovanni Ferrero», con sede in Alba (Cuneo), deliberate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 marzo 1997.

98A0060

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 gennaio 1998

Dollaro USA	1788,17
ECU	1941,59
Marco tedesco	982,78
Franco francese	293,59
Lira sterlina	2889,33
Fiorino olandese	872,11
Franco belga	47,646
Peseta spagnola	11,593
Corona danese	258,09
Lira irlandese	2442,28
Dracma greca	6,220
Escudo portoghese	9,612
Dollaro canadese	1254,24
Yen giapponese	13,609
Franco svizzero	1212,32
Scellino austriaco	139,70
Corona norvegese	239,44
Corona svedese	223,45
Marco finlandese	324,51
Dollaro australiano	1149,97

98A0149

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Fiuggi

Con decreto interministeriale n. 667 in data 28 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel comune di Fiuggi (Frosinone), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 18, part. numeri 154/p, 333, 292/p, 149, 150, 151, 152, 153, 334 e 155 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 6.235.

98A0061

BANCA D'ITALIA**Nomina dei commissari liquidatori e dei componenti il comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, in Catania.**

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 20 novembre 1997, ha nominato i signori dott. Andrea Butera e prof. avv. Mario Serio commissari liquidatori e i signori prof. avv. Roberto Amagliani, dott. Alessandro Carducci Arsenio e rag. Alessandro Cassia, componenti il comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, con sede in Catania, già in amministrazione straordinaria e posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1997 ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A0103

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, in Catania, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 27 novembre 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, con sede in Catania — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 20 novembre 1997 ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 — il rag. Alessandro Cassia è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A0104

UNIVERSITÀ DI BARI**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospicificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

merceologia; settore scientifico-disciplinare C01B: Merceologia;

ragioneria generale ed applicata; settore scientifico-disciplinare: P02A - Economia aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0123

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 18 dicembre 1997 concernente: «Emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro al portatore a novantuno giorni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 1997).

Il titolo del decreto citato in epigrafe riportato sia a pag. 2, prima colonna del sommario, che a pag. 12, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi riferito al decreto riportato a pag. 14, prima colonna, pertanto, dove è scritto: «Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni», leggasi invece: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni (prima tranche), centottantadue giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 15 dicembre 1997».

98A0105

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 18 dicembre 1997 concernente: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni (seconda tranche), centottantadue giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche), relativi all'emissione del 15 dicembre 1997». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 1997).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia a pag. 2, prima colonna del sommario, che a pag. 14, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi riferito al decreto riportato a pag. 12, seconda colonna, pertanto, dove è scritto: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni (prima tranche), centottantadue giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 15 dicembre 1997», leggasi invece: «Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni» e viceversa.

98A0106

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 0 0 8 0 9 8 *

L. 1.500